

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI" Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado – 84091 - Battipaglia (SA) -	
Codice Fiscale: 91050600658	Sito internet: www.icmarconibattipaglia.edu.it	Codice Meccanografico: SAIC8AD009
Ambito: DR Campania - SA- 26	E-mail: saic8ad009@istruzione.it	Indirizzo: Via Ionio Snc
Telefono: 0828 371200	P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFCGWI

ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. MARCONI"-BATTIPAGLIA
 Prot. 0012407 del 25/11/2025
 I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO **modificato ai sensi del DPR n. 134/2025**

Premessa

Il presente Regolamento di Disciplina, è coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567 e sue modifiche e integrazioni, della legge n°59/1997, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del D.I. n°129/2018 , dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, integrato e aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235 e della l.n.150/2024, successivamente modificato dal DPR 134/2025.

Art. 1 Significato delle azioni disciplinari

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

L'adozione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari per azioni commesse da altri e senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2 Principi generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno. L'entità di ciascuna sanzione dovrà essere rapportata:

- all'intenzionalità del comportamento;

- alla rilevanza degli obblighi violati;
- alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato alla Scuola, alla Comunità scolastica ed a terzi;
- alla reiterazione della mancanza.

Si sottolinea che secondo il Codice civile -Art. 2048- dei danni causati a terzi da scolari minorenni ne rispondono i genitori, perché l'affidamento all'altrui vigilanza non esonera dalla "culpa in educando".

La presunzione di culpa in educando posta dall'Art. 2048 C.C. richiede, per essere superata, che il genitore provi di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità e di averlo avviato ad una corretta vita di relazione e, quindi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

Il Codice Penale –Art.98- d'altra parte sancisce che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità d'intendere e volere.

Art. 3 Norme di comportamento

Comportamenti non consentiti agli alunni

Per rendere più chiari e comprensibili i principi educativi che la scuola mette in atto nei confronti degli alunni e per garantire il rispetto e la sicurezza di tutti, si elencano a titolo esemplificativo alcuni comportamenti che non sono ammessi e che verranno tempestivamente sanzionati con le modalità più sotto descritte:

- turbare il regolare svolgimento delle lezioni con ritardi ripetuti e comportamenti non adeguati durante lo svolgimento delle lezioni;
- pronunciare espressioni e frasi offensive nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica;
- minacciare e usare violenza nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica;
- introdurre nell'ambito scolastico materiale inopportuno o pericoloso;
- danneggiare o sottrarre oggetti personali ai legittimi proprietari;
- sporcare o deteriorare i banchi, le sedie, le pareti ed i pavimenti dell'edificio scolastico.

Attenersi alle disposizioni organizzative di sicurezza, in particolare, per quanto riguarda:

- divieto di correre nei corridoi e nelle aule;
- non spintonare e/o intralciare i compagni all'ingresso e all'uscita con particolare riguardo ai percorsi sulle scale interne;
- divieto di salire sui davanzali, aprire le finestre, sporgersi dai parapetti e nei vani scala;
- divieto di scavalcare parapetti e recinzioni;
- divieto di gettare qualsiasi oggetto dalle finestre;
- divieto di rimuovere o danneggiare la segnaletica di sicurezza.
- è vietato usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante tutto il tempo scolastico, intervallo compreso.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aula, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...). Pertanto, il cellulare dovrà essere sempre spento. Potrà essere usato solo se contemplato come strumento nei PEI o nei PDP.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e non docente), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e necessità organizzative interne dell'Istituto.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Pertanto, l'uso del cellulare è vietato tranne in momenti di pausa o riposo. A tal fine è possibile consultare l'apposito Regolamento delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.

- Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguitabile quindi per legge. Naturalmente tanto più risulta grave tale violazione nei confronti dei modelli viventi.

È utile, inoltre, ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet e social – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.

Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

La stessa pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione, da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...), può configurarsi come infrazione.

Art. 4 Sanzioni

- In caso di non rispetto di una norma della convivenza civile o delle regole concordate a Scuola o del presente Regolamento, gli insegnanti procedono con un richiamo verbale.
- In caso di azioni scorrette che rivestono un carattere di gravità gli insegnanti intervengono collettivamente con gli alunni coinvolti (ed eventualmente con tutta la classe) per riflettere sui fatti accaduti, informano le famiglie per ottenere una collaborazione educativa mediante colloquio o annotazione sul registro elettronico.
- In casi particolarmente gravi ed eccezionali di comportamento profondamente lesivo dell'incolumità delle persone, delle norme di convivenza civile, delle regole concordate, dietro segnalazione del team docenti, il DS convoca la famiglia per richiamarla ai doveri educativi che le competono nei riguardi del minore.
- **I Consigli di classe di scuola secondaria di primo grado possono non ammettere ai viaggi d'istruzione alunni che si siano resi protagonisti di documentati e reiterati atti di bullismo e/o lesioni corporee nei confronti dei compagni e/o di indisciplina nei confronti dei docenti.**
- **I Consigli di classe di scuola secondaria di primo grado possono non ammettere ai viaggi d'istruzione, alunni che si siano resi protagonisti di documentati e reiterati atti di utilizzo, registrazione e/o riprese filmate con cellulari/smartphone/tablet nei confronti dei compagni dei docenti e/o del personale della scuola.**

All'alunno che manchi ai propri doveri, che si comporti in modo tale da recare turbamento al buon andamento della vita in comune nell'ambiente scolastico o che rechi offesa alle regole della civile convivenza saranno applicate le norme disciplinari indicate nel Regolamento di disciplina redatto ai sensi dello Statuto degli studenti e studentesse (D.P.R. n.249/1998 e successive integrazioni, tenendo conto delle modifiche apportate dal DPR134/2025).

Si precisa che l'ART. 4 comma 3 del DPR n. 249/1998 modificato dal DPR n 134/2025 recita: “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.”

Art. 5 Tipologie di sanzioni

Prima di procedere all'irrogazione di una sanzione, i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.

Le sanzioni previste dal regolamento sono le seguenti:

- **Sanzione A = AMMONIMENTO SCRITTO** (sul registro elettronico) da parte dei Docenti
- **Sanzione B = AMMONIMENTO SCRITTO** (verbale riportato sul registro elettronico) da parte del Dirigente Scolastico.

L'ammonimento scritto, sia da parte dei Docenti, sia da parte del Dirigente Scolastico (Sanzioni A e B), può comportare anche l'eventuale CONVOCAZIONE DEI GENITORI.

- **Sanzione C = ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (da 1 a 2 gg.)**: è deliberato con adeguata motivazione dal Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria. L'allontanamento dalle lezioni fino ad un **max di due giorni** comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Le attività, deliberate di volta in volta dal C.d.c., con adeguata motivazione, si realizzano sempre a scuola e con la guida di docenti specificamente "incaricati". Questa tipologia di sanzione si può concretizzare nella richiesta allo studente di leggere e riassumere un testo, di svolgere un compito di realtà, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o di realizzare un elaborato, da presentare eventualmente alla classe;
- **Sanzione D = ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI (dai 3 ai 15 gg.)**: il Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria, delibera con adeguata motivazione l'allontanamento dalle lezioni dai 3 a 15 giorni. Tale allontanamento comporta lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture ospitanti convenzionate. Se non sono disponibili territorialmente strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono presso la scuola "a favore della comunità scolastica". Le attività e il numero di giorni di allontanamento sono deliberati di volta in volta dal C.d.c., che terrà conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le attività saranno commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cittadinanza attiva e solidale possono concretizzarsi nel supporto alla disabilità e alla marginalità sociale, nel contrasto alla violenza di genere, nel supporto agli stranieri per l'apprendimento dell'italiano, agli anziani, agli scout, nella cura del verde scolastico e cittadino, ecc....

"Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 gg. deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i genitori per preparare il rientro in classe" (Art. 4 comma 8 del DPR 249 del 1998 modificato dal DPR 134/2025).

"Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline" (Art. 4 comma 8-ter del DPR 249 del 1998 modificato dal DPR 134/2025).

"Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità" (Art. 4 comma 8-quinquies del DPR 249 del 1998 modificato dal DPR 134/2025).

- **Sanzione E = ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA per un periodo superiore a 15 gg.**

Tale sanzione comporta che la scuola promuova, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi azioni o di pericolo per l'incolumità delle persone. Questo provvedimento è deliberato del Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria.

"Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica" (Art. 4 comma 8-sexies del DPR 249 del 1998 modificato dal DPR 134/2025).

- **Sanzione F = ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE o la non ammissione all'esame di stato.** Questa misura è deliberata dal C.d.l.

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.

Art. 6 Sanzioni Disciplinari: DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare	Assenze ripetute e non motivate Ritardo non giustificato	Ammonizione con annotazione sul registro di classe + comunicazione scritta e/o convocazione telefonica alla famiglia	Docente D.S.
Comportamento corretto nel segnalare episodi Incivili	Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità.	(A) - (B) Ammonizione	Docente D.S.
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, risultati verifiche, ecc.	(A) - (B) Ammonizione	Docente D.S.
	Falsificare la firma dei genitori, dei docenti.	(A) - (B) Ammonizione + convocazione genitori In caso di recidiva si applica la sanzione (C)	Docente D.S. C. di Classe
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenza abituale	(A) – (B) Ammonizione + convocazione genitori	Docente D.S.
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale A.T.A. e dei compagni.	Linguaggio e/o gesti offensivi	(A)-(B)-(C) In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione (C)	Doc. D.S. C. di Classe
	Minacce	(A)-(B)-(C) In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione (C)	Doc. D.S. C. di Classe

	Aggressione verbale Comportamento verbale aggressivo nei confronti dei compagni (inteso come offese personali ai componenti della famiglia, alle credenze religiose e politiche, di etnia ecc.)	(A)-(B)-(C) In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione C	Doc. D.S. C. di Classe
	Aggressione fisica	(B)-(C)-(D)- (E) In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione C o per casi gravi la sanzione D o E.	Docente D. S. C. di Classe C. di Istituto
	Mancato rispetto della proprietà altrui	(A)-(B)-(C)-(D) (è previsto il risarcimento del danno)	Docente D.S. C. di Classe
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	Disturbo della lezione/Attività	(A) + convocazione genitori	Docente
	Rifiuto a svolgere il compito assegnato Rifiuto a collaborare	(A) + convocazione genitori	Docente
	Mancanza del materiale didattico Disturbo in classe durante la ricreazione e/o durante il cambio di insegnante	(A)-(B) + convocazione genitori. In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione (C)	Docente DS C. di Classe
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza volontaria e ripetuta	(B) + convocazione genitori (C)	Docente e D.S. C. di Classe
Rispetto della normativa sull'uso di telefoni cellulari	Divieto dell'utilizzo del cellulare nei locali della scuola o in attività extrascolastiche.	(A)-(B) + convocazione genitori. In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione (C)	Docente e D.S. C. di Classe

<u>Rispetto della Privacy dei compagni e degli adulti</u>	Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica in violazione delle norme di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ss. mm. li., con conseguente divulgazione di immagini, filmati ecc.	(A)-(B)-(C)*+ convocazione genitori In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione (C)	Docente D.S. C. di Classe
Rispetto dell'abbigliamento scolastico	Violazione obbligo divisa scolastica	(A)-(B)	Docente D.S.
Divieto di introdurre e/o uso all'interno della scuola di oggetti impropri e/o pericolosi (oggetti contundenti, da taglio, petardi, ecc.)		(A)-(B) + convocazione genitori (C)-(D) con eventuale segnalazione del DS agli organi competenti	Docente D.S. C. di Classe
Utilizzo scorretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici	Danneggiamento volontario e colposo oppure sottrazione indebita	(D) + convocazione genitori (è previsto il risarcimento del danno)	C. di Classe
Rispetto del divieto di fumo nei locali e nelle aree di pertinenza della scuola	Violazione divieto di fumo	A+ convocazione genitori B+ convocazione genitori+ sanzione economica come da normativa C+ convocazione genitori + sanzione economica	Docente D.S. C. di Classe
Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Mancato rispetto degli ambienti scolastici	(A)-(B) In caso di recidiva si applica direttamente la sanzione (C)	Docente D.S. C. di Classe

Comportamento durante una visita guidata o uscita didattica/viaggio d'istruzione	Comportamento scorretto con violazione di regole	A+ convocazione genitori B+ convocazione genitori e divieto di partecipare ai viaggi d'istruzione	Docente D.S. C. di Classe
Nel caso di gravi reati, atti vandalici o di pericolo per l'incolumità delle persone		(D) + (E)- (F) convocazione genitori e/o D.S. eventuale segnalazione agli organi competenti	C. di Istituto

Art. 5 Procedimento disciplinare Sanzione di tipo A

Viene disposta dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico. L'ammonimento scritto sul Registro di Classe deve essere comunicato per iscritto tramite il registro elettronico alle Famiglie. Le Famiglie hanno l'obbligo di vistare l'avviso. Di detti provvedimenti dovrà comunque essere informato il Dirigente Scolastico. Se il Docente lo ritiene utile, può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver avuto l'approvazione del Dirigente Scolastico.

Sanzione di tipo B

Viene disposta dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure di cui è stato informato da uno o più Docenti, dal Personale A.T.A. o da altra persona interna alla Scuola. La comunicazione alle Famiglie avviene con le stesse modalità del precedente punto.

Sanzione di tipo C

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, con contestuale convocazione della Famiglia.

Sanzione di tipo D

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe.

Sanzione di tipo E

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto.

Sanzione di tipo F

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto.

Aspetti da considerare nei procedimenti disciplinari:

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dei genitori dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

I genitori hanno la possibilità di produrre prove.

Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi Istituzionali di competenza. Nei casi previsti dall'art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98, all'alunno è consentito di

iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Il provvedimento viene comunicato integralmente per iscritto alla Famiglia dell'Alunno.

Art. 6 Modalità di conduzione del procedimento Disciplinare

1. È fatto carico all'Insegnante Coordinatore del Consiglio di Classe o al Dirigente Scolastico di fornire alla famiglia dell'alunno responsabile di infrazione, immediata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare, quando l'addebito contestato dà adito alla possibilità di una sanzione di tipo C–D–E–F.
2. È comunque facoltà del Docente o del Dirigente Scolastico convocare i genitori o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione degli addebiti da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o da quando se ne è avuta conoscenza.
4. Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola.
5. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato da un suo collaboratore e dal Coordinatore della Classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro un limite massimo di quindici giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.
7. Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro elettronico.
8. I provvedimenti, adeguatamente motivati, devono essere notificati alle famiglie.
9. Per l'irrogazione di sanzioni che prevedano il risarcimento del danno (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti e dei collaboratori scolastici), il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del Dirigente Scolastico o su richiesta di un docente o di altro operatore della Scuola, previa constatazione del danno e relativa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.
10. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato dell'entità specifica del risarcimento richiesto, della possibilità di far pervenire, entro e non oltre due giorni dalla data della notifica, una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico coadiuvato da un suo collaboratore e dal Coordinatore della classe in cui è stata commessa l'infrazione o direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.
11. Qualora il danno fosse ascrivibile con evidenza ad una o più classi, ma non fosse stato possibile individuare il responsabile, il procedimento, limitatamente al risarcimento del danno, si intende applicato alle intere classi coinvolte, salvo eventualmente rivalersi sul diretto responsabile se da esse conosciuto ed indicato.

Art. 7 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'organo di Garanzia

interno alla scuola di cui al successivo art. 8.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 8 Organo di Garanzia

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Due Docenti designati dal Consiglio di Istituto, che individua anche un membro supplente;
- Due rappresentanti designati dal Consiglio d'Istituto tra i componenti genitori del Consiglio che individua anche un membro supplente.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per la durata del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Art. 8 Pubblicità

Il presente Regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione sul sito della Scuola. Il Regolamento di Disciplina verrà illustrato ai genitori durante l'assemblea di inizio anno scolastico. Nell'ambito delle attività previste per l'insegnamento dell'Ed. Civica, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera n. 76 del Consiglio d'istituto del 20/11/2025.

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO**

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa